



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Prot. n. 4037

ORDINANZA N. 18 DEL 7 APRILE 2020

Oggetto: Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

- VISTO l'art. 32 della Costituzione;
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "*Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";
- VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*";
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed in particolare l'art. 2 che testualmente dispone: "*Le autorità competenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1*";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

- VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 recante *“Nomina del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Autonoma della Sardegna, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* a mezzo del quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, c. 1 della OCDPC 630/2020;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e in particolare l'art. 5, comma 4 che sancisce che *“Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;*
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 circa *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;*
- VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 dell'08/03/2020, n. 5 del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

09/03/2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10/03/2020, n. 6 del 13/03/2020, n. 7 dell'08/03/2020, n. 8 del 13/03/2020, n. 9 del 14/03/2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16/03/2020, n. 10 del 23/03/2020, n. 11 del 24/03/2020, n. 12 e n. 13 del 25/03/2020, numeri 14, 15 e 16 del 03/04/2020 e n. 17 del 04/04/2020;

VISTO l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 che dispone l'ulteriore proroga dell'efficacia delle disposizioni del DPCM 11/03/2020 fino al 13 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 145 del 03/04/2020 che, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, ha previsto la proroga fino al 13/04/2020 di tutti i decreti interministeriali adottati in attuazione dell'art. 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11/03/2020 e con scadenza 03/04/2020;

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Regione, individuato quale autorità sanitaria regionale;

CONSIDERATO il carattere diffusivo dell'epidemia ed il notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

RILEVATO che le unanimesi indicazioni del mondo scientifico e delle autorità politico-amministrative sono nel senso che l'unico strumento di prevenzione del contagio del virus, assolutamente necessaria a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane la rarefazione dei contatti tra persone fisiche mediante idonee misure (quali la distanza) e la protezione individuale mediante adeguati dispositivi (quali la mascherina), avvenendo la trasmissione del virus principalmente attraverso la circolazione delle persone e la diffusione dell'*aerosol* e delle *droplets* di soggetti infetti, anche asintomatici o paucisintomatici;

CONSTATATO che, per quanto l'adozione delle precedenti misure di riduzione del traffico passeggeri in ingresso e uscita dalla Sardegna al fine di contenere la diffusione epidemiologica del COVID-19 abbia ridotto sensibilmente la circolazione di persone provenienti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

dall'esterno dell'Isola, permane un traffico residuo di soggetti autorizzati per i motivi di cui alle norme statali in materia (lavoro, sanità, assoluta urgenza);

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone che venga confermata l'adozione di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, con l'individuazione di idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

CONSIDERATO che tali flussi di persone provenienti dall'esterno dell'Isola potrebbero comportare un aumento del rischio di trasmissione del virus, con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica, nel caso non fossero adeguatamente monitorati e disciplinati;

PRESO ATTO dell'attuale capacità complessiva del SSR di far fronte ad un incremento esponenziale del rischio di contagi con conseguente necessità di posti letto specifici per terapia intensiva e pneumologia;

VISTA altresì, la propria Ordinanza n. 17 del 4 aprile 2020, recante disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone, ed in particolare l'art. 5 che prevede: *"Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, è vietata l'apertura nella giornata di domenica di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l'art. 1 del DPCM 11/03/2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all'anzidetto DPCM dell'11/03/2020"*;

VALUTATO che il medesimo rischio di assembramento presso le strutture di vendita di cui al summentovato art. 5 dell'Ordinanza n. 17/2020 per le giornate di domenica può ravvisarsi anche nelle giornate festive ed in particolare nella ventura giornata di lunedì 13 aprile, tradizionalmente celebrata come Pasquetta;

VALUTATA l'urgenza ed indifferibilità di confermare le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

ORDINA

- Art. 1) Tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza, dalla data del 4 aprile 2020 hanno l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con contestuale divieto di circolazione sull'intero territorio regionale, fatti salvi i casi esplicitamente previsti in deroga da norme statali o regionali. Hanno, altresì, l'obbligo:
- a) di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
 - b) di compilare il modulo allegato sotto la lettera "A" alla precedente ordinanza n. 4 in data 08/03/2020 integrato con le disposizioni dell'Ordinanza n. 5 del 09/03/2020, secondo le modalità indicate nella sezione "NUOVO CORONAVIRUS" accessibile dalla homepage del sito istituzionale della Regione Sardegna;
 - c) in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione, rimanendo raggiungibile per ogni attività di sorveglianza.
- Art. 2) Al fine di dare attuazione delle disposizioni di cui al precedente art. 1, è fatto obbligo ai vettori aerei e navali, alle società di gestione degli scali e alle altre autorità comunque competenti di acquisire e mettere a disposizione della Regione Sardegna i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati a decorrere dal 4 aprile 2020 sulle linee di collegamento con la Sardegna, secondo le modalità da concordare con la Direzione generale della protezione civile.
- Art. 3) I nominativi ed i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e delle Ordinanza n. 4 dell'08/03/2020 e n. 5 del 09/03/2020, sono trattati dalla Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito database regionale, utilizzato per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati nei quattordici giorni di prescritto isolamento fiduciario ed in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

collaborazione con le forze dell'ordine, i Comuni e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti.

- Art. 4) Per il personale di equipaggio di navi e aeromobili di linea in arrivo in Sardegna nonché per gli autisti dei servizi navetta addetti ai loro trasferimenti si applicano le seguenti disposizioni speciali, già previste dall'ordinanza n. 5 del 09/03/2020:
- a) gli equipaggi come sopra meglio descritti non devono allontanarsi dalla struttura ricettiva presso la quale pernottano o dalle proprie dimore fino alla ripartenza prevista evitando, nel periodo di permanenza in Sardegna, ogni contatto;
 - b) i bagagli degli anzidetti equipaggi, dopo la riconsegna ai nastri, devono essere movimentati esclusivamente dai rispettivi proprietari;
 - c) gli autisti dei servizi navetta addetti al trasferimento degli equipaggi, devono essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale, quali mascherina con filtro non inferiore a FFP2, guanti e occhialini o visiera protettiva. Al termine di ogni servizio, le superfici interne del mezzo di trasporto devono essere disinfettate con ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo una preventiva pulizia con detergente neutro.
- Art. 5) La misura della permanenza domiciliare di cui all'art. 1 è da ritenersi esclusa nei casi espressamente disciplinati dalla note prot. n. 2593 del 10/03/2020 e prot. n. 03EM del 16/03/2020, esplicative delle ordinanze del Presidente della Regione n. 5 del 09/03/2020 e n. 9 del 14/03/2020, alle condizioni ivi previste, nonché alle ulteriori previsioni di cui al Decreto interministeriale n. 145 del 03/04/2020.
- Art. 6) Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, è vietata l'apertura nella giornata di lunedì 13 aprile 2020 degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l'art. 1 del DPCM 11/03/2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all'anzidetto DPCM dell'11/03/2020.

La presente ordinanza ha validità sino all'intera giornata del 13 aprile 2020, salvo proroga esplicita;

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 decreto legge 25 marzo 2020, n. 19).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

La presente ordinanza viene trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, alla Città metropolitana di Cagliari, alle Province della Sardegna, agli Assessori regionali ed ai Comuni della Sardegna.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente

Christian Solinas